
COMUNE DI MASSIMENO

<p>REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE</p>
--

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd. 28.03.2012.

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

- ART. 1 PREMESSE
- ART. 2 USI DELL'ACQUA
- ART. 3 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE
- ART. 4 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II - NORME TECNICHE

CAPO I - Definizione impianti e competenze

- ART. 5 RETE DI DISTRIBUZIONE
- ART. 6 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

CAPO II - Norme in materia di derivazione di utenza

- ART. 7 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- ART. 8 NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'UTENZA
- ART. 9 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE D'UTENZA
- ART. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E
MANUTENZIONE DELLE DERIVAZIONI D'UTENZA
- ART. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

CAPO III - Apparecchi di misura

- ART. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- ART. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- ART. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- ART. 15 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- ART. 16 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- ART. 17 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- ART. 18 VERIFICA DEI CONTATORI
- ART. 19 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- ART. 20 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- ART. 21 MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- ART. 22 CONTATORI DIVISIONALI

TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE

- ART. 23 MODALITA' PER LA FORNITURA
- ART. 24 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- ART. 25 TARIFFE
- ART. 26 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- ART. 27 SUBENTRO
- ART. 28 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- ART. 29 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- ART. 30 DISDETTA
- ART. 31 CONSUMI ABUSIVI
- ART. 32 RISOLUZIONE DEL DIRITTO DELLE FORNITURE
- ART. 33 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- ART. 34 FORNITURE PARTICOLARI

ART. 35 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 NORME DI SICUREZZA

ART. 37 DISPOSIZIONI SU UTENZE ED USI

ART. 38 SANZIONI

ART. 39 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

CAPO I - Norme Transitorie

ART. 40 OBBLIGATORIETA'

ART. 41 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

ART. 42 IMPIANTI GIA' ESISTENTI

ART. 43 ABROGAZIONI

TITOLO I - GENERALITA'

ART. 1 PREMESSE

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente Regolamento.

ART. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per **uso civile** ovvero:

- **uso domestico:** diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze private ad uso familiare quali cortili, anditi, orti, giardini, animali inservienti direttamente la stessa;
- **uso non domestico:** consumi relativi ad edifici adibiti ad uso non domestico (uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi);
- **uso allevamento bestiame:** allevamenti, abbeveramento animali (applicabile unicamente alle aziende agricole);
- **usi diversi:** giardini e orti, di pertinenza o meno all'unità abitativa, cantieri edili, piscine, raffreddamento frigoriferi, fontane private;
- **bocche antincendio:** impianti antincendio pubblici e privati.

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui all'articolo 4 del presente.

La fornitura dell'acqua potabile tramite l'acquedotto comunale alle "case da mont" viene quantificata con consumo forfettario di mc 50 annui, per utenza, ad eccezione di quelle ristrutturata ed adibite a dimora abituale. I consumi relativi a quest'ultime saranno quantificati in base all'effettivo consumo individuato da apposito misuratore.

ART. 3 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

Di norma ad ogni utenza è assegnato un contatore, ogni utente deve avere un contatore separato da quello degli altri. E' considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come luoghi e/o insieme di locali adibiti a destinazioni diverse da quelle residenziali) distinta da tariffe diverse.

ART. 4 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;

- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal gestore su richiesta e a spesa del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e/o manometta o faccia uso arbitrario degli impianti per uso pubblico è soggetto alle sanzioni previste dalla legge ed al risarcimento dei danni causati.

TITOLO II - NORME TECNICHE

CAPO I - DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

ART. 5

RETE DI DISTRIBUZIONE

- Per **"rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- Per **"derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e l'utenza privata (questa compresa).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico.

ART. 6

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

- **Rete principale**

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e mantenute a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

- **Derivazione d'Utenza**

Le spese di realizzazione delle derivazioni d'utenza sono a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, per quanto riguarda il tratto sia su suolo pubblico che privato.

CAPO II - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE D'UTENZA

ART. 7

DERIVAZIONI D'UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo pubblico e privato, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

ART. 8

NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'UTENZA

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione della derivazione d'utenza, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di provvedere alle eventuali opere di riparazione su suolo pubblico anche non adibito a strada nel caso in cui il privato non ottemperi alle prescrizioni del Comune. Le riparazioni dovranno avvenire entro tempi certi assegnati dal Comune nella raccomandata A.R. di segnalazione dell'inconveniente e trascorsi i termini il Comune provvederà ad effettuare o far effettuare i lavori di riparazione con addebito all'utente degli oneri sostenuti e/o a limitare l'erogazione dell'acqua all'utenza interessata.

ART. 9

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE D'UTENZA

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque

danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare la riduzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

Le derivazioni d'utenza e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle derivazioni d'utenza dall'allaccio con la rete principale e fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di limitare la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare la derivazione d'utenza e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

ART. 10

ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DERIVAZIONI D'UTENZA

Nelle derivazioni d'utenza l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) all'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) nessuna tubazione della derivazione d'utenza potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.

- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) la derivazione d'utenza dovrà essere isolata elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche alla derivazione d'utenza se non la ritiene idonea per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di limitare l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione delle derivazioni d'utenza e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento delle derivazioni d'utenza medesime.

ART. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluida.

CAPITOLO III - APPARECCHI DI MISURA

ART. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune, deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'Amministrazione richiede l'auto-lettura dei contatori collocati nelle proprietà private da parte dell'utente, essa può altresì addebitare in base a stime sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della successiva prima lettura effettiva.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di impossibilità di procedere alla lettura del contatore collocato nella proprietà privata, di assenza dell'utente o nel caso in cui quest'ultimo non ottemperi nel termine prescritto all'auto-lettura, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio, fatto salvo l'applicazione della sanzione prevista all'art. 38.

ART. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

ART. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

L'acquisto, l'installazione e la manutenzione del contatore è a carico dell'utente, all'Amministrazione comunale compete la definizione del punto di consegna, la localizzazione delle predette apparecchiature e la piombatura dei misuratori.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo individuato dal Comune: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

ART. 15

VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o sigillati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 16

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

All'atto della rimozione o della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal gestore medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base a quello corrispondente al periodo dell'anno precedente o, in mancanza, alla media dei consumi rilevati sul territorio comunale.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili, fatto salvo l'applicazione della sanzione prevista all'art. 38.

ART. 18

VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi.

I dipendenti comunali, previo congruo preavviso, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di ridurre immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiedi di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, l'ente gestore disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica all'utente stesso.

ART. 19

POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d'idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni del pozzetto sono fissate dal gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

Nei casi in cui è consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici, è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

ART. 20 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Ciascun utente deve provvedere obbligatoriamente all'installazione del contatore.

I gruppi di misura sono acquistati dal Comune, mentre sono installati e soggetti a manutenzione a cura e spese del richiedente.

I medesimi rimangono comunque di proprietà del Comune.

Qualora l'utente effettui prelievo abusivo, ovvero senza aver effettuato l'installazione obbligatoria del misuratore consumi, è fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla riduzione dell'erogazione, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il gestore è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

ART. 21 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore assegnato, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

ART. 22 CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici con più unità abitative il Comune può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, procedere all'installazione di contatori divisionali, da alloggiarsi in apposito locale, in sostituzione del contatore generale.

TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE

ART. 23
MODALITA' PER LA FORNITURA

Il Comune, entro i limiti quantitativi d'acqua dallo stesso riconosciuti disponibili anche in relazione ad andamenti d'approvvigionamento eccezionali e, sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento.

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

ART. 24
DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

La concessione è revocabile da parte del Comune, in qualunque momento, previo congruo preavviso, e senza indennità.

ART. 25
TARIFFE

Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge e nel rispetto del principio di totale copertura del costo del servizio.

ART. 26
VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente Regolamento da parte degli organi competenti, il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

ART. 27
SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

ART. 28
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti, comunicati o desunti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, eventualmente incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Eventuali reclami o contestazioni non possono mai autorizzare il differimento o la sospensione del pagamento. Eventuali rimborsi di importi non dovuti saranno effettuati con bollette di rimborso e/o note d'accredito. Se il reclamo ed il successivo controllo vengono effettuati prima della scadenza del pagamento, riconosciuto l'errore, il Comune disporrà di proposito.

ART. 29 REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il gestore provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

ART. 30 DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

ART. 31 CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua in mancanza di contratto di fornitura appositamente stipulato con l'ente gestore o per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura stesso, pena la sanzione prevista dall'art. 38 del presente Regolamento. Inoltre, l'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dall'ente gestore, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

ART. 32 RISOLUZIONE DEL DIRITTO DELLE FORNITURE

L'Amministrazione si riserva il diritto di limitare la fornitura dell'acqua dell'utente, con preavviso di almeno 15 giorni, e salva ogni azione giudiziaria, nei seguenti casi:

- mancata auto-lettura per due volte consecutive del contatore;
- infrazioni al presente Regolamento.

Avvenuta la limitazione della fornitura l'utente non potrà ottenere la normale ripresa della stessa se non a seguito della regolarizzazione della situazione che ha portato alla limitazione ed alla successiva stipula di un nuovo contratto, secondo le procedure descritte all'art. 23 del presente Regolamento.

In caso di fallimento dell'utente, la fornitura è limitata ed il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse interessato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua, secondo la procedura di cui all'art. 23.

ART. 33 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

ART. 34 FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

ART. 35
BOCCHHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 NORME DI SICUREZZA

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente Regolamento, che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza pubblica.

Quando sospende l'uso dell'acqua l'Utente deve chiudere accuratamente i rubinetti e gli apparecchi di utilizzazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'Utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 37 DISPOSIZIONI SU UTENZE ED USI

Ogni utente potrà installare all'interno del proprio impianto, purché autorizzato dal Comune, un ulteriore contatore per la misurazione del volume di acqua destinato a scopi che non comportino l'uso di fognatura e depurazione (irrigazione orto, giardino, fornitura acqua piscina, raffreddamento frigoriferi, fontanelle private). I consumi relativi a tale ulteriore misurazione verranno stornati dai consumi indicati dal contatore domestico principale e computati come utenza distinta, esente da fognatura e depurazione.

I consumi relativi alle utenze inserite nella tipologia "usi diversi" di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento e quelli relativi alle utenze delle "case da mont", saranno computati ai soli fini dell'applicazione del canone dell'acqua potabile in quanto non collegati alla rete di fognatura e depurazione.

ART. 38 SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o provinciali, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

- mancata installazione del contatore: Euro 250,00
- recidiva (almeno due volte consecutive) nella violazione dell'obbligo di auto-lettura dei contatori: Euro 250,00
- infedele auto-lettura: Euro 500,00
- prelievo abusivo di acqua Euro 500,00
- manomissione dell'apparecchio di misura: Euro 500,00
- danneggiamenti: Euro 500,00

ART. 39 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dell'acqua e in generale all'esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

CAPITOLO I - NORME TRANSITORIE

ART. 40 OBBLIGATORIETA'

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto stesso.

Le utenze sprovviste di contatore, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno presentare domanda di fornitura su appositi moduli predisposti dal Comune. Gli utenti che non provvederanno a quanto innanzi, saranno diffidati ad adempiere a tale obbligo entro 15 giorni dal ricevimento di apposito avviso tramite Raccomandata A.R. Qualora suddetti termini decorrano infruttuosamente, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del servizio.

ART. 41 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 42 IMPIANTI GIA' ESISTENTI

Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale, gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che comunque si riserva nell'ambito del programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel prosieguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e buon funzionamento.

Per gli edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, si procede nel seguente modo:

- nel caso di edifici in condominio i consumi vengono attribuiti all'amministratore stesso, il quale ne risponde ai sensi di legge;
- nel caso di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, sempreché gli stessi proprietari stipulino un unico contratto e ne rispondano in solido, ai sensi di legge;
- nel caso di unica unità abitativa esistente, con due o più allacciamenti all'acquedotto comunale, è consentito il montaggio di tanti contatori quanti sono gli allacciamenti alla

rete idrica ed il relativo consumo, indicato da ciascun contatore, verrà sommato e considerato come unica utenza;

- nel caso di edificio esistente con due o più abitazioni ed una o più utenze non domestiche, si provvederà obbligatoriamente al montaggio di singoli, o singolo, contatore in modo da separare le utenze o l'utenza di diversa categoria.

ART. 43

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.